



LA RAPPRESENTANZA NELLO STATO DI MASSA TRA PARTITI E PLEBISCITO: IL PERCORSO DI VINCENZO ZANGARA*

di Fulco Lanchester**

Sommario: 1-Premessa; 2-La dottrina degli anni Trenta e il problema del partito politico; 3- Ma chi è stato Vincenzo Zangara?; 4-L'opera di Zangara; 5-Tra due regimi e la copertura del metodo giuridico- 6- Lo Stato dei partiti e la sua regolazione pubblicistica.

1-Premessa

Il Convegno di quest'oggi corrisponde ad una implicita indicazione dello stesso Mario Galizia, che nel 1985 commemorò Vincenzo Zangara in Consiglio di Facoltà, poi sull'Annuario Accademico dell'Università e, infine, proprio 30 anni fa, pubblicò un saggio di più di 40 pagine (rigorosamente senza note) su *Quaderni costituzionali*, allora diretta da Livio Paladin.¹ In corrispondenza della morte di Costantino Mortati, ma anche di Vezio Crisafulli, Galizia incominciò a trarre i Maestri degli anni Trenta dal silenzio imbarazzato o dal mito di un asetticità, rispetto alle temperie storiche derivante dal metodo giuridico, considerato come supremo usbergo. Egli rivide, dunque, progressivamente la posizione che lui stesso aveva prospettato in una nota voce dell'*Enciclopedia del diritto*². Poco prima della morte la sua analisi ha assunto toni molto severi nei loro confronti sotto il profilo della coerenza, pur mantenendo la devozione e l'affetto nei loro confronti dal punto di vista personale, umano e metodologico. Una simile posizione rivendicava da un lato la coerenza etica della sua generazione, dall'altro la valutazione preoccupata per lo stato e le tendenze delle nostre istituzioni repubblicane, lui che era stato partigiano combattente e fratello di Paolo Galizia, caduto combattendo per la liberazione di Firenze nell'agosto 1944.³

* Contributo pubblicato previa accettazione del Comitato scientifico del Convegno "Dallo Stato partito allo Stato dei partiti: e ora?", tenuto il giorno 29 novembre 2018 presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Scienze politiche, sociologia e comunicazione dell'Università di Roma 'La Sapienza'.

** Professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato nell'Università di Roma -La Sapienza.

¹ V. M. Galizia, *Autorità e 'democrazia di masse' nell'evoluzione del pensiero di Vincenzo Zangara*, in *Quaderni costituzionali*, 1988, n. 1, pp. 109 ss.

² voce *Diritto costituzionale: profili storici*, in "Enciclopedia del diritto", XII, 1964, p. 962ss., preceduta dal saggio *Profili storico-comparativi della scienza del diritto costituzionale in Italia*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1963, vol. CLXIV, fasc. 1-2, p. 3-110.

³ V. M. Galizia (a cura di), *Appunti sugli anni della guerra di Paolo Galizia (1923-1944)*, Milano, Giuffrè, 2013

La spinta etica e la curiosità intellettuale di Mario Galizia, allievo di Piero Calamandrei e di Costantino Mortati, si pone alla base dell'iniziativa di quest'oggi, caratterizzata dal versamento dell'Archivio di Vincenzo Zangara da parte degli eredi alla *Fondazione Paolo Galizia Storia e Libertà*, concentrando l'attenzione di questo convegno:

a-in primo luogo sull'analisi del tema della rappresentanza politica ed in particolare sul tema del partito politico nello Stato di massa (democratico e non democratico) nell'ambito di una evoluzione che nel titolo è stata sintetizzata *Dallo Stato partito allo Stato dei partiti: e ora?*

b- in secondo luogo, sulla linea singolare che hanno tenuto in materia i costituzional-comparatisti che si sono avvicinati in queste aule (Luigi Rossi, Vincenzo Zangara, Carlo Costamagna, Gaspare Ambrosini, Carlo Esposito, Costantino Mortati, Carlo Lavagna, Serio Galeotti, Antonino La Pergola, Mario Galizia e Giuliano Amato, facendovi grazia dei più giovani), ma non dimenticando ovviamente il giovane Leopoldo Elia che – proprio in queste aule ha iniziato il suo percorso universitario con Gueli, con Esposito, ma soprattutto con Mortati.⁴

Il Convegno è quindi diviso in due sessioni: la prima esplicitamente dedicata a Vincenzo Zangara, ai suoi Maestri (Pietro Chimienti, Sergio Panunzio e Santi Romano), ai suoi allievi (Vincenzo Gueli e Augusto Barbera, ma anche Antonino La Pergola, appunto) e alle sue sedi universitarie (Catania e Roma); la seconda al tema della rappresentanza politica e istituzionale nel periodo liberale, in quello liberale democratico, in quello autoritario a tendenza totalitaria ed infine nelle varie fasi della storia della Costituzione repubblicana.

Esso si tiene ad 80 anni dalla prolusione di Vincenzo Zangara come docente di Diritto pubblico comparato in questi locali il 27 gennaio del 1938 su *Il partito unico e il nuovo Stato rappresentativo in Italia e in Germania* e a 25 dal discorso di Giuliano Amato alla Camera dopo il referendum del 18 aprile 1993, che certificava il crollo del più pesante e *sregolato* Stato dei partiti in Europa.

Il Convegno è volto a ribadire l'indispensabilità dell'istituzione partito politico nelle società di massa e la necessità di una sua regolazione per il corretto funzionamento delle liberal – democrazie pluralistiche, qualsiasi sia la forma di governo adottata.

2-La dottrina degli anni Trenta e il problema del partito politico nel secondo dopoguerra

Parto-come fece Mario Galizia nel 1988- da Vittorio Emanuele Orlando e dalla sua lettera (1946) indirizzata ad Alfredo Occhiuto⁵, che con Giuseppe Guarino difendeva Zangara nel processo di epurazione, e dalla risposta al quesito postogli, se lo stesso potesse essere considerato un estremista fascista.⁶ Dopo una premessa articolata, Orlando rispose che dal punto di vista scientifico Zangara doveva essere annoverato come uno studioso

⁴ In questa prospettiva è opportuno fare riferimento a M. Galizia, *Presentazione* a S. Bonfiglio, *Forme di governo e partiti politici. Riflessione sull'evoluzione della dottrina costituzionalistica italiana*, Milano, Giuffrè, 1993, pp. IX ss.

⁵ Occhiuto esponente della Associazione generale fra i magistrati d'Italia con Roberto Cirillo, Vincenzo Chieppa, Saverio Brigante Giovanni Macaluso, venne prima trasferito in sede disagiata e poi "epurato" nel 1926 dai ruoli. Nell'immediato dopoguerra fu esponente, poi dimissionario, del Pd'Az.V. A. Meniconi, *La storia dell'associazionismo giudiziario: alcune notazioni*, "Questione giustizia", 2015, n.4, pp. 220 ss e F. Venturini, *La magistratura nel primo dopoguerra: alla ricerca del "modello italiano"*, Relazione al convegno "La magistratura italiana tra associazionismo e potere politico dall'epoca liberale al fascismo", Milano, 10 maggio 2007 (recuperabile in http://www.movimentoperlagiustizia.it/argomenti/le-opinioni/514-le-opinioni-la-magistratura-nel-primo-dopoguerra.html#_ftnref22).

⁶ V. lettera V.E. Orlando a Alfredo Occhiuto, del 21 settembre 1946, in Archivio Zangara.

proveniente dai ranghi “delle scuole di diritto pubblico che si ispiravano agli insegnamenti dei vecchi maestri, tra cui [lui] [e] ne aveva tratto una mentalità metodica, cui sostanzialmente [era restato] fedele”.⁷

Quando il prof. Zangara mi fece leggere-come aveva fatto con altri, tra cui suppongo Galizia- il testo di questa missiva nello studio di casa in via Salaria, sorrisi fra me e me: che il vice-segretario del P.N.F. e responsabile della politica universitaria dello stesso non potesse essere considerato organico alle posizioni impegnate mi pareva, infatti, una pura copertura da periodo epurativo. La sola in apparenza paradossale affermazione di Orlando non costituiva, però, la mera difesa di un personaggio in disgrazia che –come si vedrà- venne epurato due volte. Sulla base della documentazione archivistica e delle sue opere, Zangara si conferma come un giovane virgulto allevato scientemente da un anziano liberale conservatore (Pietro Chimienti), oramai passato al fascismo, in collegamento con Sergio Panunzio e Santi Romano.

Una simile affermazione viene confermata dall'analisi della politica concorsuale per il settore delle cosiddette *materie politiche*, espressione utilizzata dagli organi di partito e del Ministero dell'Educazione nazionale per il Diritto costituzionale e il Diritto corporativo.

Com'è oramai noto, nel decennio 1925-1935 venne scientemente ibernata la pratica concorsuale per il diritto costituzionale, considerato non ancora stabilizzato nell'ambito delle riforme incrementali del regime⁸. Per la verifica della strategia di riforma dello Stato prospettata da Rocco⁹ era importante innovare il personale accademico che si occupava delle cosiddette *materie politiche* (Diritto costituzionale e Diritto corporativo, in particolare). Lo fece notare in maniera esplicita, tra gli altri, anche Sergio Panunzio nella relazione del commissario del Governo al Duce su *La Facoltà fascista [di Scienze politiche] nei primi sei anni di vita*¹⁰, una istituzione che avrebbe dovuto produrre *gli operai del Regime*.

Centrale in questo senso fu il periodo 1932-1936, dove gli indicatori sono da una lato la successione di Vittorio Emanuele Orlando (disputatasi tra lo stesso Chimienti e Romano) e i concorsi di Camerino e di Cagliari (per cui sono importanti le relazioni di Ambrosini e di Panunzio sul rinnovamento della disciplina in collegamento con il maturarsi della nuova leva di giuristi che erano stati selezionati per le libere docenze del 1931-32.¹¹ E' da questi giuristi che venne operato il salto di qualità dalla *Teoria dello Stato*, tipica dell'ordinamento liberale oligarchico, alla *Teoria della Costituzione*, con il riconoscimento della rivoluzione delle masse e del ruolo che, nel nuovo contesto, avevano le forze politiche come indispensabile collegamento tra società e istituzioni, all'interno di un quadro di valori e di principi costituzionalmente determinati. Crosa (anche se più anziano, ma attento al fattore politico¹²), Esposito, Mortati, Crisafulli, Giannini, Lavagna, Pierandrei si mossero in modo coerente e diversificato, ma con il crollo del regime applicheranno nella nuova situazione gli schemi della teoria della costituzione nel secondo dopoguerra¹³. Ai fini di

⁷ Idem.

⁸ V. F. Lanchester, *La dottrina costituzionalistica italiana dal fascismo alla Repubblica*, in rivista AIC, 2018, n.2.

⁹ V. A. Rocco, *La formazione dello Stato fascista: 1925-1934*, Milano Giuffrè, 1938.

¹⁰ V. *La Facoltà fascista nei primi sei anni di vita*, relazione del commissario del Governo prof. Sergio Panunzio, Perugia, Dobbini, 1935.

¹¹ Per le relazioni in questione v. F. Lanchester, *Momenti e figure del diritto costituzionale in Italia e in Germania*, Milano, Giuffrè, 1994, passim.

¹² V. E. Crosa, *Il fattore politico e le costituzioni*, estr. dagli *Studi in onore di O. Ranalletti*, Padova, Cedam, 1930.

¹³ V. su questo F. Lanchester, *Momenti e figure*, cit e Idem, *Pensare lo Stato: i giuristi nell'Italia unitaria*, Roma-Bari, Laterza, 2004, passim.

questo Convegno lo farà con particolare coerenza Mortati, richiedendo l'applicazione di una democrazia organica basata sui partiti e un sistema elettorale di tipo speculare.¹⁴

Una simile prospettiva, che richiama le problematiche già proposte da Gaspare Ambrosini nel 1921 nell'ambito della fase terminale della discussione sulle innovazioni istituzionali del primo dopoguerra¹⁵, venne sostanzialmente a cadere nel 1958, con il riconoscimento della peculiarità italiana, caratterizzata da partiti frammentati ed antisistema¹⁶. Si spiega in questo modo la vicenda degli ultimi sessanta anni di mancata regolamentazione del fenomeno partitico, ma anche la necessità di rilanciare il tema della rappresentanza in campo politico e il ruolo delle formazioni politiche con una normativa che regoli le funzioni pubblicistiche esercitate dalle stesse¹⁷.

3- *Ma chi è stato Vincenzo Zangara?*- Zangara nacque a Catania il 26 agosto 1902 da Letterio, agente delle Assicurazioni Riunite di Sicurtà e da Francesca Crescimone.¹⁸ Studiò prima nel *Sicilorum Gymnasium* e poi nel 1921 seguì a Roma il suo mentore Pietro Chimienti (costituzionalista brindisino e uno politico del settore sonniniiano, di cui vi parlerà Luca Borsi)¹⁹ presso la facoltà della Sapienza, dove si laureò con una tesi di tipo privatistico (*Servitù legale di passaggio e di acquedotto*) ed una tesina su *La dichiarazione dello Stato d'assedio*²⁰.

Attivo nel contesto politico romano ed italiano in ebollizione, Zangara si iscrisse al P.N.F. con anzianità dal 1° gennaio 1922. Dopo la seconda laurea a Firenze presso l'Istituto di Scienze sociali Cesare Alfieri su *Lo Stato e il sindacalismo*²¹, Egli continuò a collaborare con Pietro Chimienti, incaricato del corso parallelo di *Nuova legislazione costituzionale italiana*, al fine di integrare l'insegnamento di Vittorio Emanuele Orlando, entrando ben presto nell'area di quella *pépinière* del regime che fu la Facoltà Fascista di Scienze politiche di Perugia, di cui era commissario- appunto- Sergio Panunzio, oramai dal 1927 ordinario di Dottrina generale dello Stato nella Facoltà romana di Scienze politiche²².

Seguire Zangara nei primi tre lustri del regime vuol dire accompagnare il dibattito politico e giuspubblicistico italiano nella cosiddetta legislatura costituente (1924-29) e delle due successive che portarono al salto di qualità rappresentato dalla riforma del 1938, con legge sul primo maresciallato dell'Impero, le leggi razziali e la trasformazione della Camera elettiva in Camera dei fasci e delle corporazioni. Come osservò lo stesso Giuseppe

¹⁴ Mi riferisco in particolare a C. Mortati (a cura di), *La legge elettorale cecoslovacca*, Firenze, Sansoni, 1946, ma su questo si rinvia a M. Galizia - P. Grossi (a cura di), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano, Giuffrè, 1990 e F. Lanchester (a cura di), *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, Napoli, Esi, 1989.

¹⁵ V. G. Ambrosini, *Partiti politici e Gruppi parlamentari dopo la proporzionale*, Firenze, *La Voce*, 1921.

¹⁶ V. su questo C. Mortati, *Concetto e funzione dei partiti politici*, in *Quaderni di Ricerca*, s. 1., 1949, ora in *Nomos - Le attualità nel diritto*, 2015, n. 2 (con introduzione di F. Lanchester).

¹⁷ Sul tema del partito politico v. la voce di P. Ridola, *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII e S. Bonfiglio, *Forma di governo e partiti politici*, Giuffrè, 1993 (con intr. di M. Galizia).

¹⁸ V. A. Barbera, voce V.Z., in *Dizionario Biografico dei giuristi italiani* [DBGI], a cura di I. Birocchi et al., Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 2082-83.

¹⁹ Su Chimienti v. G. Aliberti, P.C., in *Dizionario biografico degli italiani*, 1980 (24), pp. 774-777 e G. Demuro, P.C., in DBGI, pp. 523-524.

²⁰ Seduta del 18 luglio 1924; voto 95/100 ovvero 104,5/110; la Commissione era presieduta da Salandra, con membri tra gli altri Scialoja, Brandileone, Chioyenda [v. Archivio storico Università di Roma (AUR)].

²¹ Seduta del 11-12-1925, relatore della Volta, esaminatore Siotto Pintor. [v. Archivio storico Università di Firenze (ASUF)].

²² Su Panunzio v. D. Ippolito, S.P. sr., in DBGI, pp. 1500-1502 e F. Lanchester, S.P., in DBI, 2014 (81), pp.

Maranini²³(allievo di Arrigo Solmi²⁴, ma anche lui sotto l'ala protettrice di Panunzio) gli ordinamenti autoritari, ma anche quelli totalitari non escludono il conflitto, ma anzi evidenziano in modo fazionistico discussioni intensissime. Seguire Zangara significa, dunque, analizzare il dibattito interno al fascismo sulla trasformazione dello Stato, ma anche lo scontro tra continuità e rinnovamento nello stesso diritto costituzionale.

La giovane generazione di costituzionalisti degli anni Trenta venne scientemente selezionata dai Maestri del periodo precedente e la vicenda di Zangara è esemplare di una simile dinamica sia per quanto riguarda il percorso accademico sia per quanto riguarda la dinamica politica.

Nella *pépinière* perugina Zangara iniziò il proprio percorso accademico nell'ambito del Diritto sindacale e corporativo²⁵. Tentò in quel settore di acquisire la libera docenza nel 1928, ma venne respinto, così come capitò ad altri studiosi (penso a Costamagna²⁶ e Chiarelli²⁷ per quanto riguarda la vicenda del primo concorso a cattedra nel 1929 a Pisa) da un'insolita alleanza tra privatisti e giuspubblicisti, che si opposero non solo alle novità ma anche alla pretesa incertezza metodologica dei primi corporativisti.²⁸

Percorse la via del diritto costituzionale sulla base del triplice appoggio di Chimienti, che in quel periodo- come detto- affiancava Orlando nell'insegnamento di *Nuova legislazione costituzionale italiana*, di Panunzio, cui nel 1932 dedicherà il volume sulla Sovranità²⁹, e di Romano, che incontrò probabilmente nelle aule della Sapienza di S. Ivo a cavallo degli anni Trenta (anche se ancora nel 1924 Romano insegnava al Cesare Alfieri). Divenne libero docente sulla base del giudizio di una Commissione presieduta proprio da Chimienti (gli altri commissari erano Gaspare Ambrosini e Giovanni Salemi³⁰), accompagnato da altri giovani virgulti della materia³¹. Zangara applicò la sua libera docenza proprio a Roma (Giurisprudenza), nella previsione che Chimienti potesse succedere ad Orlando, oppure che potesse mantenere il precedente insegnamento. Sarà invece Santi Romano a sostituire Orlando, andato in quiescenza per non giurare fedeltà al regime, mentre l'insegnamento *Nuova legislazione costituzionale* venne soppresso.

I dati dell'Archivio dell'Università di Roma (in particolare la lettera della fine 1933 del Rettore De Francisci a Chimienti per spiegare la non concessione dell'incarico)³², la relazione di Panunzio come commissario della Regia Facoltà fascista di Scienze politiche di Perugia³³ e la relazione della Commissione di concorso di Camerino (1935) redatta da Gaspare Ambrosini, così come quella per il concorso di Cagliari (1936), redatta da Panunzio,

²³ V. F. Lanchester, *Regime, partiti e sistema elettorale in Giuseppe Maranini*, in *Pensare lo Stato*, cit., pp. 115 ss; su Maranini L. Mannori, G.M., in DBGI, pp. 429-432; P. Colombo, G.M., DBGI, pp. 1267-1268

²⁴ V. A. Mattone, A.S., in DBGI, pp. 1889-1892.

²⁵ V. V. Zangara, *Rivoluzione sindacale: lo stato corporativo*, Roma, Libreria del Littorio, stampa 1927, e Idem, *I Sindacati e lo Stato*, Roma, Libr. Del Littorio Edit. Tip., 1928,

²⁶ V. M. Toraldo di Francia, C.C., *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero – Diritto* (2012).

²⁷ V. F. Lanchester, G.C., in DBI, 1988(34), pp. 715-717 e idem, G.C., DBGI, pp. 520-521.

²⁸ V. F. Lanchester, *'Dottrina' e politica nell'università italiana: Carlo Costamagna e il primo concorso di diritto corporativo*, «Lavoro e diritto», 1994, pp. 49-76

²⁹ V. V. Zangara, *Saggio sulla sovranità*, Roma, Il Primato, 1932

³⁰ V. G. Speciale, G.S., in DBGI, pp. 1771-1772.

³¹ Libera docenza in Diritto costituzionale (gennaio 1932). Commissione: Pietro Chimienti, Gaspare Ambrosini, Giovanni Salemi; altri candidati: Rosario Sofia, Carlo Alberto Biggini, Giuseppe Lo Verde, Vincenzo Sinagra, Antonino Camilli, Giuseppe Orsi (Lavori dal 2 gennaio 1932: Lezione su La facoltà regolamentare del potere esecutivo)

³² Archivio Università di Roma [AUR]: cartella P. Chimienti.

³³ *La Facoltà fascista nei primi sei anni di vita*, cit.

evidenziano in maniera chiara la politica di rinnovamento guidata dal diritto costituzionale, che oramai poteva stabilizzarsi, e l'influenza determinante nel suddetto processo di Santi Romano e di Sergio Panunzio³⁴.

Nel mentre Zangara percorse il proprio *cursus honorum* all'interno del P.N.F., divenendo segretario della federazione di Catania (dal 16 novembre 1933 al 7 gennaio 1937), in un ambiente che è stato ben tratteggiato da Vitaliano Brancati nel *Bell'Antonio*³⁵. Anche Lorenzo Calderara, il federale che impersona Zangara nel romanzo, diverrà vice-segretario nazionale del Partito nel 1937, così come Zangara - dopo la vittoria della cattedra nel primo concorso di Diritto costituzionale bandito dal 1925.

Zangara vinse, infatti, a Camerino, preceduto dal coetaneo Esposito primo ternato, e fruì della consulenza di Santi Romano per il volume su *Il partito e lo Stato*³⁶, il quale redasse un vero e proprio parere motivato sul dattiloscritto inviatogli dall'A.³⁷ Romano nello stesso tempo già nel 1932 aveva presieduto la Commissione per la libera docenza di Carlo Esposito in Filosofia del diritto³⁸, messo in difficoltà dal veto di Giorgio Del Vecchio prima nel concorso per quella materia a Catania (1929), poi di Ferrara (1934). La promozione a Camerino nel 1935 certificò lo spostamento di Esposito sul settore del Diritto costituzionale.

In questo contesto Zangara gestì a Catania, anche con l'aiuto del Ministero, il proprio ingresso come incaricato per il Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza, sostituendo Carmelo Caristia³⁹, che - professore all'Istituto superiore di Scienze economiche - teneva l'incarico dal 1928, con riflessi sugli avvenimenti degli anni Cinquanta.⁴⁰

Il successo concorsuale del poco più che trentenne Zangara fu, invero, fulminante. Dalla documentazione archivistica si apprende che il Rettore provvide ad informare il Ministero dell'Educazione Nazionale delle voci relative al successo concorsuale di Zangara, perorando l'assegnazione, sulla base della nuova normativa introdotta dal Ministro De Vecchi, dello stesso a Catania. La sua affermazione si implementò ulteriormente con la nomina a vicesegretario nel 1937 e la chiamata, sempre nel 1937, sulla cattedra di Diritto pubblico comparato presso la Facoltà romana di Scienze politiche, in seguito alla messa in quiescenza di Luigi Rossi a fine anno accademico 1936-1937.

Per quanto riguarda l'incarico partitico, Zangara - dopo essere stato delegato del settore archivio e disciplina nel 1938 - divenne responsabile del settore universitario, all'interno di un direttorio che vedeva anche la presenza del Rettore dell'Università romana Pietro de Francisci. Le foto del giovane Zangara che passa in rassegna gli esponenti del GUF, seguito

³⁴ V. F. Lanchester, *Momenti e figure del diritto costituzionale in Italia e in Germania*, cit. pp. 367 ss. e 373 ss.

³⁵ V. V. Brancati, *Il Bell'Antonio: romanzo*, Milano, Bompiani, 1949.

³⁶ V. V. Zangara, *Il Partito e lo Stato*, Catania, Studio editoriale moderno, 1935.

³⁷ V. Archivio Zangara - le sei pagine di commenti e consigli di S. Romano.

³⁸ ACS-Libere docenze 13/bis, sessione 1930-1931, 15 dicembre 1930, Commissari S. Romano, G. Maggiore, M. Barillari: oltre a Esposito (che affrontò il tema de' *il diritto giusto*) ottenne la libera docenza anche Alessandro Pekelis.

³⁹ V. G. Rebuffa, C.C., DBI, 1977(20), pp. 126-128; F. Lanchester, C.C. e il dibattito sul metodo alle soglie del primo conflitto mondiale, *Storia, costituzione e amministrazione*, 1995, pp. 31-47; e S. Mura, C.C., in DBGI, pp. 447-448.

⁴⁰ Ma interessanti sono le notazioni archivistiche di quella Università anche per l'altra materia politica per cui era necessaria l'iscrizione al P.N.F. (il Diritto corporativo), nonché le ricadute della vicenda di Dante Majorana con conseguenze - forse - su quella di Ettore Majorana (v. la documentazione recuperata nella Archivio Storico dell'Università di Catania per la gentilezza di Agatino Cariola).

da un affannato Rettore richiamano quelle coeve di Mussolini e di Starace con al seguito ansanti generali e gerarchi e si inseriscono nel giovanilismo di regime

4-*L'opera di Zangara*- Dal punto di vista scientifico Zangara aveva- all'inizio- esaminato in maniera attenta le trasformazioni sindacali e corporative dell'ordinamento sin dalla tesi fiorentina e nelle pubblicazioni del lustro 1927-1932 sull'argomento. L'approccio didattico ed interdisciplinare di Zangara venne apprezzato nel 1928 dallo stesso Carlo Costamagna, che ne lodò la chiarezza elementare, mentre risultarono respinte da Julius Evola, che criticò ferocemente l'editoriale della rivista *Il primato*, fondata da Zangara nel 1930 come un ritorno alle Camere del lavoro.⁴¹

L'opera sulla *Sovranità* (1932) è un chiaro ingresso nell'istituzionalismo romaniano, che attraverso il ponte della teoria generale lo fece transitare nel diritto costituzionale. Al di là dell'*astrattezza* che gli venne *formalmente* rimproverata in sede di libera docenza, l'opera è particolarmente interessante per l'orientamento relativo al rapporto tra diritto e politica e per la prospettiva di apertura alla *teoria della costituzione*.

Il giovane prof. Zangara, che – a quanto riferisce il *Corriere della sera* del 16 settembre 1932 venne ricevuto dal Capo del Governo cui fece omaggio delle sue due più recenti opere – si impegnò nella valutazione del ruolo del partito nell'ambito della nuova struttura costituzionale e molte delle tesi della prolusione del 1938 sono già presenti nell'opera del 1935. La sua idea di istituzionalizzazione del Partito nega l'autonomia assoluta dello stesso, ma non lo schiaccia al ruolo di organo dello Stato⁴². In un sistema ancora non stabilizzato normativamente, tra la concezione del partito stato di tipo tedesco e quelle dello Stato partito, lo Zangara si pone infatti in posizione intermedia, facendo ovviamente giocare una funzione di raccordo e di snodo al Gran Consiglio del Fascismo, su cui aveva già incominciato a riflettere ai tempi della prima legge sulla costituzionalizzazione del Gran Consiglio⁴³.

Certo si può dire che Zangara si ponga in una linea che già alcuni anni prima aveva assunto Alessandro Lessona su *Gerarchia*, mettendo in evidenza l'importanza teleologica della dottrina politica del regime e il ruolo del partito⁴⁴, ma muovendosi in un limbo in cui le categorie del vecchio diritto costituzionale liberale oligarchico e le nuove dello Stato massa vengono aggiornate in *progress*. Ciò –d'altro canto -derivava dalla velocità delle innovazioni normative operate dal regime fascista ed è rilevabile anche nella prolusione del 1938 che precede l'ampia monografia del 1939, in cui viene prospettata la ricostruzione della rappresentanza istituzionale e che teorizza la rappresentanza scissa dal momento elettivo.

L'incipit surreale della prolusione del 1938 fa riferimento alla articolazione teorica dello Stato costituzionale moderno secondo il principio della divisione dei poteri, la *balance des pouvoirs* e al prevalenza effettiva del potere legislativo – rappresentativo del Popolo su esecutivo e giurisdizione. La polemica antiparlamentaristica in Zangara si sposa con il riconoscimento della necessaria presenza nello Stato di massa dei partiti politici sulla base della lezione di Bathélemy e di Triepel. In questa prospettiva il Governo costituirebbe una derivazione di secondo grado del Popolo, quando sia connesso alla fiducia parlamentare; di

⁴¹ V. J. Evola, *L'arco e la clava*, con un saggio intr. di G. Galli, Roma, ed. Mediterranee, pp.263-264.

⁴² Sulla discussione in materia si rinvia all'ampia indagine di M. Gregorio, *Parte totale : le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013, passim.

⁴³ V. Zangara, *Il Parlamento e la costituzionalizzazione del Gran consiglio*, in *Critica fascista*, 1928, n.6.

⁴⁴ V. A. Lessona, *Partito e Stato in regime fascista*, in *Gerarchia*, 1930; per la posizione della dottrina italiana v. O. Fantini (a curadi), *Il Partito fascista nella dottrina e nella realtà pratica*, Roma, Editr. Italiana Attualità, 1931.

primo grado quando sia-e qui si evoca Donati- come negli Usa eletto direttamente⁴⁵. In questa prospettiva la razionalizzazione del regime parlamentare starebbe nella presenza e nella costituzionalizzazione dei partiti(Mirkine⁴⁶), mentre nel nuovo ordinamento autoritario a tendenza totalitaria il partito e la società organizzata costruirebbero un regime organico. Si sentono in queste righe le suggestioni sul *Popolo amorfo* che diviene organizzato che verranno espresse anche da Mortati nel 1946, ma che in questo caso sono riferite al sistema corporativo e non alla struttura di uno Stato dei partiti strutturato dal meccanismo elettorale speculare.

Al centro dell'elaborazione di Zangara c'è la proposizione che "il regime parlamentare [sia solo] una 'varietà' del governo rappresentativo" (e che lo Stato rappresentativo possa "aversi ,però, anche senza regime parlamentare,così come si nota in Italia e in Germania con lo Stato a Partito unico"⁴⁷. Con il riferimento al T.U. di P.S. del 1926 e allo scioglimento delle associazioni svolgenti attività contraria *all'ordine nazionale dello Stato*⁴⁸,Zangara ritorna alla fase del *grande partito* della discussione tra Bolingbroke e Burke, in una fase che precede la legalizzazione del pluralismo politico. La discussione di quale fosse la natura del P.N.F. (persona giuridica pubblica,ente corporativo,ente autarchico,non organo dello Stato,ma organo costituzionale, ente ausiliario dello Stato....) è meno interessante della analisi delle differenze tra situazione tra Italia e Germania e dell'osservazioni di Ernst Fraenkel- sul *Dual State nazista*⁴⁹

Il volume sulla rappresentanza istituzionale⁵⁰,che si collega anche all' opera di Esposito uscita nel 1938 sullo stesso argomento⁵¹, sviluppa la tesi della rappresentanza materiale che supera quella formale basata sull'elezione. Il testo- utilizzato per la conferma dell'ordinariato⁵²- si muove con un significativo dell'approccio dommatico, che vede nel partito uno strumento di connessione organica tra Stato e società, rifiutando – dunque- in modo significativo il doppio Stato nazionalsocialista .

5-Tra due regimi e la copertura del metodo giuridico- Non mi soffermo in questa sede sulle vicende della doppia epurazione e sulla sua soluzione. Com'è noto, la riflessione scientifica di Zangara e la sua carriera politica vennero bloccate dalla revoca della vicesegreteria da parte del nuovo segretario del PNF Ettore Muti e poi dalla radiazione dal partito a fine gennaio 1940,con il trasferimento d'autorità alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università

⁴⁵ V. D.Donati, *Il governo del Re nella classificazione delle forme di governo in Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia*,1933, pt. 1, p. 514 ss. e Idem, *Sulla posizione costituzionale della Corona nel governo monarchico presidenzial*, in *Archivio di diritto pubblico*, 1937, vol. 2, n. 1, p. 5 ss.

⁴⁶ V. B. Mirkine Guetzévitch, *Les nouvelles tendances du droit constitutionnel*,Paris,Giard,1931.

⁴⁷ V. V. Zangara,*Il partito unico...*,cit.p.16.

⁴⁸ Idem, p.17.

⁴⁹ V. E. Fraenkel,*The Dual State.A Contribution to the Theory of Dictatorship*,New York,Oxford U.P.,1941.

⁵⁰ V. V.Zangara,*La rappresentanza istituzionale*,Bologna,Zanichelli,1939

⁵¹ V. C. Esposito, *La rappresentanza istituzionale*, Tolentino,Stabilimento Tipografico Filelfo, 1938

⁵² V. *Relazione della Commissione giuridicatrice per la promozione del professore Vincenzo Zangara a ordinario di Diritto costituzionale della R. Università di Roma*,in Boll.Uffi.,parte II del 5 ottobre 1939,Anno XVII,n.40(la Commissione era composta da U.Borsi,presidente,G.Menotti de francesco e G. Maranini,segr.) in cui si rileva che i temi delle opere del 1938 e del 1939 "sono stati trattati in modo originale ed esauriente, con utilissimo contributo all'adeguamento della dottrina costituzionalistica alle nuove forme di regime politico. Particolarmente commendevole è la lucidità e precisione con cui lo Zangara scolpisce concetti essenziali ,rivelando,pur nella forma schematica ,larga e solida preparazione,rigore di metodo e solida preparazione dei temi studiati."

di Modena⁵³. Si tratta di un periodo oscuro e doloroso, ma significativo anche per recuperare il senso del rapporto continuità – rottura tra regime fascista, ordinamento costituzionale provvisorio e quello repubblicano.

Zangara si trasferì a Reggio Calabria presso la famiglia della Moglie, il cui padre (Antonio Trapani Lombardo) – già deputato nella XXVIII e XIX legislatura – verrà nominato senatore del Regno agli inizi del 1943. Formalmente applicato all'Istituto di studi dell'Europa orientale, diretto da Amedeo Giannini, non prenderà mai effettivo servizio a Modena. Arrestato nel novembre 1944 a Reggio Calabria su mandato dell'Alto commissario per le sanzioni contro il fascismo, venne tradotto a Roma e detenuto per molti mesi⁵⁴. Il procedimento durò molto tempo, anche dopo l'assoluzione in campo penale. In particolare il contenzioso relativo all'assegnazione della sede (Roma, Modena o Catania) fu complicato e nell'archivio ve ne sono tracce interessanti, che riallacciano le tensioni catanesi dei primi anni Trenta (caso Caristia) a quelle romane relative alla riapertura della Facoltà di Scienze politiche (Ciasca). Alle interrogazioni coordinate dei senatori Caristia e Ciasca⁵⁵ corrispose l'interessante parere di Oreste Ranelletti sui rapporti tra diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato⁵⁶, mentre da poco si era espletato il primo concorso per il costituzionale del dopoguerra (1949), con la vittoria di Giuseppe Guarino, Pietro Virga e Vincenzo Gueli, che prenderà servizio proprio a Catania nel 1952.

Per quanto riguarda l'attività scientifica, Vincenzo Zangara ricomincerà a produrre sui suoi temi preferiti proprio dagli inizi degli anni Cinquanta sia con il contributo agli studi in memoria di Luigi Rossi, sia con la riedizione rielaborata del volume sulla rappresentanza istituzionale, sia – infine – con lunghi contributi sulla separazione dei poteri e sulla funzione legislativa.⁵⁷

E' evidente che nel periodo post-bellico Zangara accentuò la prospettiva di teoria generale e l'applicazione difensiva del metodo giuridico, cosicché dai suoi contributi viene meno la dinamicità e l'attualità. La rappresentanza politica ed in particolare il tema del partito politico vengono da una lato ingessati con il recupero di schemi dommatici da Stato liberale per la rappresentanza, dall'altro i partiti scompaiono per riapparire solo verso il termine della sua vita nell'ambito della polemica antipartitocratica di sapore minghettiano. Nella rielaborazione della rappresentanza istituzionale Zangara, che correttamente in precedenza aveva accompagnato la recessione del principio elettivo nello Stato autoritario a tendenza totalitaria, svuotò anche in periodo repubblicano il principio democratico, evidenziando che – come sostiene Guarino nella recensione sulla *Rivista trimestrale di diritto pubblico* – “in nulla la rappresentanza degli organi elettivi si distingue da quella degli organi non elettivi”⁵⁸. Si tratta di una posizione che si richiama all'unicità sostanziale del rapporto Stato apparato

⁵³ V. *Corriere della sera* 25 gennaio 1940. La misura, presa per gravi motivi disciplinari, colpì anche il fratello Ignazio e il segretario federale di Catania Pietrangelo Mammano.

⁵⁴ V. notizia del *Corriere della sera*, 13 novembre 1944, p.2.

⁵⁵ V. Senato della Repubblica, Seduta di sabato 18 novembre 1950, pp.20917 ss.

⁵⁶ V. Archivio Zangara – lettera del 21 novembre 1950, in pubblicazione su *Nomos-Le attualità nel diritto*.

⁵⁷ V. V. Zangara, *Configurazione giuridica dell'elettorato politico attivo*, in *Studi di diritto costituzionale in memoria di Luigi Rossi*, Milano, Giuffrè, 1952, pp.593 ss.; Idem, *La rappresentanza istituzionale*, 2. ed. interamente rifatta e ampliata, Padova, CEDAM, 1952; Ibidem, *Studio sulla separazione dei poteri, Scritti giuridici in onore della CEDAM nel cinquantenario della sua fondazione*, Padova, CEDAM, 1952, vol.2.; Ibidem, *Limiti della funzione legislativa nell'ordinamento italiano*, in *Scritti in memoria di Vittorio Emanuele Orlando*, Padova, Cedam, 1955, pp.523 ss.

⁵⁸ V. G. Guarino, rec. a V. Zangara, *La rappresentanza istituzionale*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1952, n.4, pp.925-930.

– Stato comunità all'interno dello Stato ordinamento e rivela il tentativo di ritrovare una compattezza non recuperabile negli ambiti pluralistici.

6-*Lo Stato dei partiti e la sua regolazione pubblicistica* - A questo punto si potrebbe dire che, nel secondo dopoguerra, per Zangara il problema del partito politico sia stato derubricato nell'ambito della polemica antipartitocratica, particolarmente accesa negli anni Cinquanta per merito di Giuseppe Maranini. Ciò diverge da quanto accadde in Germania, proprio sulla base del *Grundgesetz* del 1949, anche attraverso l'opera di Gerhard Leibholz, volta alla formazione di un *Parteienstaat* regolato.⁵⁹

In sintesi Leibholz, allievo di Triepel e influenzato da Schmitt, fu durante gli anni Venti sostanzialmente contro lo Stato dei partiti. Sia nel *Das Wesen der Repräsentation*⁶⁰ che poi ne *Die Auflösung der liberalen Demokratie in Deutschland und das autoritäre Staatsbild*⁶¹ egli espresse, infatti, una posizione che non accettava la *Parteienzersplitterung*, capace di immettere all'interno delle istituzioni non la *Repräsentation*, ma la *Vertretung* della società civile e politica. Il suo concetto di democrazia di tipo identitario propendeva per una scelta immediata. Dopo l'esilio inglese Leibholz divenne, invece, il cultore del *Parteienstaat* e della stessa *webrhafte Demokratie*⁶², mentre Zangara prima favorevole allo Stato – partito, regredì su posizioni pre-Stato di massa nell'ambito di una costruzione della rappresentanza non più politica, ma istituzionale. Rimase, invece, nell'ambito di una impostazione che vedeva la funzione delle forze politiche nello Stato di massa, articolandola nell'ambito oramai pluralistico, Costantino Mortati, che nel 1946 nell'introduzione a *La legge elettorale cecoslovacca*⁶³ richiese il superamento della rappresentanza molecolare in favore di quella organica fondata sui partiti politici che caratterizzano la costituzione materiale. Un simile progetto è rilevabile sia durante la Assemblea costituente, sia nel corso dei primi anni di vigenza della Costituzione. Si tratta di una impostazione che venne interrotta dalla realtà delle dinamiche del sistema partitico italiano con l'abiura progressiva delle sue precedenti posizioni⁶⁴. Il timore che la regolazione del partito potesse condurre ad interventi indebiti interruppe la posizione mortatiana. Mentre imperavano l'indirizzo antipartitocratico maraniniano o le semplificazioni basate sull'intervento dell'Esecutivo, Mortati si convinse che era opportuno rinunciare alla prospettiva di uno Stato dei partiti regolato.

Le due prospettive (Mortati e Maranini) invero non erano in origine completamente antitetiche, ma tuttavia si condensarono alla metà degli anni '60 da un lato nel Movimento di opinione pubblica (azione dal basso), dall'altro in Alleanza costituzionale (azione

⁵⁹ Ai fini di questo Convegno può essere interessante sottolineare i rapporti che, mentre Zangara oscurava la rappresentanza partitica, si svilupparono tra Leibholz e lo stesso Zangara nel corso di più di cinquanta anni, evidenziando anche i differenti percorsi tedesco ed italiano in argomento. Zangara conobbe Leibholz nel 1926, quando il giovane giurista tedesco suo quasi coetaneo (1901-1982) aveva fatto tappa in Sicilia durante il suo viaggio di nozze con Sabine Bonhoeffer. L'interesse per il diritto costituzionale italiano in trasformazione rafforzò un rapporto che non si interromperà nel tempo e che sarà incrementato negli anni '60 dal soggiorno di Augusto Barbera a Göttingen.

⁶⁰ V. G. Leibholz, *Das Wesen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung des Repräsentativsystems: ein Beitrag zur allgemeinen Staats- und Verfassungslehre*, Berlin, de Gruyter, 1929.

⁶¹ V. G. Leibholz, *Die Auflösung der liberalen Demokratie in Deutschland und das autoritäre Staatsbild*, Berlin, Duncker Humblot, 1933.

⁶² Per l'evoluzione del pensiero di L. v. ora A.-B. Kaiser (Hrsg.), *Der Parteienstaat. Zum Staatsverständnis von Gerhard Leibholz*, Baden – Baden, Nomos Verlag, 2013 e in particolare A.-B. Kaiser, *Mit Leibholz zum Liquid Feedback. Zum Aktualität eines unterschätzten Staatsrechtslehrers*, pp. 11 ss.

⁶³ V. C. Mortati (a cura di), *La legge elettorale cecoslovacca*, Firenze, Sansoni, 1946.

⁶⁴ V. su questo F. Lanchester, *Nota introduttiva*, a C. Mortati, *Concetto e funzione dei partiti politici* (1949), in *Nomos* - le attualità nel diritto, 2015, n. 2.

dall'alto). Leopoldo Elia, coerentemente con la seconda fase dell'impostazione del suo Maestro Mortati, tenderà invece per l'autoregolazione⁶⁵.

La impostazione di una regolazione partiva tuttavia proprio dall'intuizione della dottrina tedesca ed inglese del primo ventennio del secolo XX che fossero le votazioni il centro della procedura democratica.⁶⁶ In modo intelligente proprio nella prolusione romana Zangara aveva messo in evidenza che “nei regimi parlamentari con pluralità di partiti, il Popolo partecipa alla vita dello Stato attraverso una votazione diretta dai partiti”, che “l'organizzano in seno al Corpo elettorale di cui i partiti sono le formazioni riconosciute giuridicamente”⁶⁷.

In questo quadro di stampo schumpeteriano, la votazione “costituisce un mezzo che lo Stato parlamentare riconosce come valevole per la formazione della rappresentanza che attui la partecipazione del Popolo a funzioni sovrane dello Stato”.

Zangara – seguendo l'evoluzione normativa di 80 anni fa - dovette sdoppiare la rappresentanza nello Stato autoritario a tendenza totalitaria, identificandone una formale ed una materiale. Tuttavia è evidente che la prospettiva per lo Stato di massa democratico pluralistico è quella di formazioni riconosciute giuridicamente e di votazioni organizzate pubblicisticamente, con grazie anche per le procedure infrapartitiche. Il tema è quindi quello della opportuna regolazione pubblicistica delle votazioni elettive e deliberative (per cui il riferimento di Zangara alla peculiarità statunitense preparava in sostanza alla sentenza della Corte suprema del 1944, che farà penetrare il diritto in ambito infrapartitico).

In ambito autoritario a tendenza totalitaria simili prospettive non erano né attuali né discutibili. All'inizio della grande crisi che portò all'avvitamento del primo periodo della Costituzione repubblicana Zangara-ritornato nella Facoltà romana di Scienze politiche nel 1971 - seguì piuttosto le impostazioni *reformatrici* che da Miglio a Galeotti fino ad arrivare a Sandulli richiedevano un salto di qualità istituzionale. Nel lungo saggio su *Considerazioni sulla democrazia costituzionale in Italia* Zangara riprese non soltanto la polemica antipartitocratica, ma anche il tema di riarticolare la rappresentanza attraverso un rinnovamento della composizione del Senato⁶⁸. L'anno successivo lo stesso Mortati - che nel 1969-1972 aveva espresso forte preoccupazione per la tenuta del sistema - prospettò l'apertura ad una modernizzazione delle istituzioni sulla base di una omogeneizzazione della società civile e dei partiti, che non venne a consolidarsi.⁶⁹ Circa trentacinque anni dopo la certificazione della persistente difficoltà sistemica venne riconosciuta proprio da Leopoldo Elia con la apparente rinuncia all'utilizzazione del criterio partitico e la riadozione del principio classico equilibrio nella classificazione delle forme di governo⁷⁰.

Concludo. E' a mio avviso significativo che la vicenda italiana abbia offerto lo spettacolo desolante di uno Stato dei partiti pesante che non ha potuto né autoregolarsi né essere

⁶⁵ Sull'evoluzione di L. Elia in tema di partito politico e di classificazione delle forme di governo v. F. Lanchester, *Il legato di Leopoldo Elia*, in federalismi.it, settembre 2008

⁶⁶ Sul concetto di votazione e sulla sua costitutività per gli ordinamenti democratici v., oltre alle anticipatrici osservazioni di G. Simmel, *Soziologie. Untersuchungen über die Forme der Vergesellschaftung*, München-Leipzig, Duncker&Humblot, 1908, p. 142V., J. BRYCE, *Modern Democracies*, New York, MacMillan, 1921, p. 111.

⁶⁷ V. V. Zangara, *Il partito unico...*, cit., p. 40.

⁶⁸ V. V. Zangara, *Considerazioni sulla democrazia costituzionale in Italia*, Roma, 1974, pp. 34 ss.

⁶⁹ V. C. Mortati, art. 1, in *Commentario della Costituzione* Branca, Bologna, Zanichelli, 1975.

⁷⁰ V. gli interventi di L. Elia nell'ambito dell'iniziativa delle Fondazioni di ricerca (Italianieuropei-Astrid-ecc.), organizzata nei mesi di giugno - luglio 2008, che pare innovare l'approccio rispetto alla classica voce, *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX (1970), pp. 634 ss. Si inserisce in questo conteso anche la voce di M. Luciani, *Governo (forme di)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali III (2010), pp. 552 ss..

regolato per la natura antisistema di alcuni dei suoi componenti e per gli interessi incrociati dei *partners*. La legge 175 del 1974 si riparò dietro gli *interna corporis* parlamentari, aggiungendo risorse legali a quelle illegali. Il crollo del regime della cosiddetta prima fase della Costituzione repubblicana non ha cambiato, ma semmai ha peggiorato peggiora questo partito. Il finanziamento pubblico è stato apparentemente abolito a seguito dell'intervento referendario, ma il rimborso integrato lo ha sostituito. L'ulteriore crisi del 2011-13 ha invece definito la fine del bipolarismo imperfetto e la legge Letta con la sua *passerella* e i provvedimenti successivi descrivono la dissoluzione delle speranze di una razionale regolazione a favore di interventi tendenzialmente di tipo penalistico.

Questo Convegno vuole ribadire, dunque, che-- se le democrazie rappresentative sono oggi in difficoltà (e questo è ovviamente un eufemismo) a causa dello spostamento degli assi geopolitici e delle conseguenti crisi degli ombrelli nazionali dello Stato sociale --è anche vero che per non ricadere nell'incubo degli anni Trenta con il successo di modelli alternativi (aziendalistici, burocratico-partitici o semplicemente plebiscitari) bisogna rilanciare l'idea di una democrazia strutturata anche attraverso la regolazione delle funzioni pubblicistiche del partito e del sistema dei partiti, tenendo conto della natura delle società civili e politiche e delle necessità di integrazione sovranazionali.⁷¹

Di fronte alla ipotesi sempre più reale di una democrazia diretta basata su sistemi informatici incontrollati o su plebisciti reali, è quindi opportuno mettere in evidenza il pericolo di una democrazia senza partiti in un mercato politico senza regole.

In questa prospettiva mi permetto di rilanciare il messaggio che esce anche dall'analisi di Vincenzo Zangara, ma anche da buona parte dei docenti che si sono avvicinati sulla cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato di questa Università, ovvero che il tema della rappresentanza è decisivo per gli ordinamenti democratici pluralistici e che in questo ambito le votazioni elettive, anche se integrate da quelle deliberative, debbano essere considerate come il centro dell'intervento per il mantenimento degli standard di democraticità degli stessi.

⁷¹ V. F. Lanchester, *Le istituzioni costituzionali italiane tra globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime*, Milano, Giuffè, 2014, passim